COMUNE DI GANDINO

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO NON CUSTODITO NELLE LOCALITA' MONTANE

Approvato con delibera C.C. n. 9 **del** 19.04.2023

COMUNE DI GANDINO

PROVINCIA DI BERGAMO

ART. 1
Ambito e finalità del Regolamento

1 - Il presente Regolamento disciplina le modalità di applicazione del servizio di prepagamento della sosta nelle seguenti zone di parcheggio non custodite nel territorio del Comune di Gandino:
• Località Monte Farno
• Località Valpiana
2 - Il regolamento disciplina le procedure per la distribuzione e vendita delle cartelle "gratta e sosta", la distribuzione di ticket tramite distributore automatico e il rilascio di abbonamenti per periodi di sosta prolungati.
3 - Sono escluse dall'obbligo di esporre la cartella "gratta e sosta" le seguenti tipologie di veicoli: biciclette, motocicli, quad, mezzi agricoli e mezzi che espongono il contrassegno per disabili. Tali veicoli sono comunque tenuti a sostare nelle aree individuate per la sosta a pagamento.

ART. 2
Caratteristiche delle cartelle "gratta e sosta"

1 - I tagliandi realizzati a mezzo stampa a due colori o più colori su cartoncino bianco, che nel presente Regolamento vengono individuati e richiamati con la denominazione di "cartelle gratta e sosta", conterranno i seguenti elementi caratteristici:
a) Intestazione del Comune di Gandino con indicazione del Servizio responsabile e relativo recapito telefonico;
b) Validità temporale della sosta nel giorno di utilizzo del tagliando e negli orari definiti con apposita deliberazione di Giunta Comunale;
c) Indicazione del costo della cartella stabilito con apposita deliberazione di Giunta Comunale;
d) Numerazione progressiva delle cartelle;
e) Avvertenze per l'uso della cartella (es.: esposizione sul cruscotto, raschiamento delle cartelle, ecc.);
f) Previsione degli spazi per le caselle sovrastampate relative all'anno di riferimento (es.: 2023 – 2024 – 2025), al mese e al giorno;
g) Eventuale spazio in calce per inserzioni pubblicitarie;
h) Indicazioni sul retro della cartella (in lingua italiana e inglese) delle istruzioni dettagliate d'uso anche nel caso di sosta superiore al valore massimo delle cartelle.
2 - Le cartelle hanno dimensioni di cm. 16 x 8 (o similari) e sono realizzate in cartoncino patinato.

ART. 3
Rete distributiva delle cartelle "gratta e sosta"

1 - Al fine di agevolare il più possibile il reperimento delle cartelle "gratta e sosta", vengono individuati, previa presentazione al Comune di apposita comunicazione, diversi punti vendita fra gli esercizi commerciali, i bar - ristoranti, le rivendite di giornali, le tabaccherie e più in generale fra tutti coloro che, con presentazione dell'apposita comunicazione, dichiarino la disponibilità alla rivendita delle stesse.
2 - Nel presente Regolamento, le ditte incaricate al servizio vengono individuate come "rivendite".

3 - Il Comune, tramite l'Ufficio designato, una volta prese in carico le cartelle "gratta e sosta" nel numero prestabilito e commissionato per la stampa, provvede alla vendita alle diverse rivendite, tenendo un registro di carico e scarico dove annotare i vari movimenti.
4 - Sono ammessi ad effettuare la rivendita i punti vendita di cui al punto 1 con sede operativa in Comune di Gandino e nei Comuni limitrofi di Casnigo, Cazzano Sant'Andrea, Leffe e Peia.

ART. 4
Obblighi per l'Ente

1 - Il Comune, con apposito atto previsto dalle vigenti norme del Codice della Strada, individua le zone dove la sosta è subordinata all'esposizione di cartelle pre-pagate "gratta e sosta", ticket per la sosta distribuiti tramite distributore automatico o di abbonamento nel territorio del Comune di Gandino, dando attuazione al provvedimento mediante:
a) Installazione all'inizio delle strade di accesso delle località denominate "Monte Farno" e "Valpiana" di apposita segnaletica verticale volta ad informare l'utenza della necessità di dotarsi di cartelle pre-pagate o di ticket distribuiti tramite distributore automatico o di abbonamento per poter lasciare il veicolo in sosta negli spazi preposti. Ulteriori cartelli e segnaletica dovranno essere predisposti su tutte le strade di ingresso al paese;
b) Installazione in loco di apposita segnaletica verticale con l'indicazione del tipo di parcheggio, dei giorni e degli orari in cui vige l'obbligo del pagamento;
c) Posa in opera di apposita segnaletica orizzontale di colore blu, o in alternativa di apposita segnaletica verticale, in corrispondenza degli stalli di sosta ove vige la regolamentazione;
d) Consegna di un "contrassegno" da esporre all'esterno o verso l'esterno ai rivenditori autorizzati alla vendita.
2 - Il Comune, provvederà a vendere le cartelle nel numero richiesto dai rivenditori, comunque non superiore a 1000 e non inferiore a 50 cartelle per ogni consegna.
3 - Il Comune di Gandino per il servizio di vendita delle cartelle reso dai rivenditori, riconoscerà un aggio agli stessi da stabilire con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
4 - I rivenditori saranno tenuti ad anticipare gli importi relativi alla fornitura delle cartelle ritirate e contestualmente il Comune di Gandino riconoscerà loro l'aggio previsto.
5 - All'atto del ritiro i rivenditori dovranno esibire all'Ufficio designato la ricevuta di acquisto delle cartelle e contestualmente il personale comunale provvederà alla compilazione del registro di scarico.

ART. 5
Diritti e doveri del rivenditore

1 - Il rivenditore con la presentazione di apposita comunicazione accetta i doveri relativi al servizio di rivendita previa presa visione del presente Regolamento.
2 - Dopo la prima fornitura di cartelle, il rivenditore sarà tenuto ad avvisare con almeno 10 gg lavorativi di anticipo mediante richiesta al competente Ufficio, circa la necessità di approvvigionamento, in modo tale da non creare disservizio all'utenza.
3 - Il rivenditore avrà inoltre l'obbligo di non rifiutare cartelle ai clienti occasionali non abituali o ad utenti di passaggio fornendo le informazioni necessarie al loro utilizzo.
E' assolutamente vietato maggiorare da parte del rivenditore, il costo prefissato delle cartelle.

4 - Il rivenditore dovrà altresì curare che verso l'esterno del proprio esercizio rimanga affisso e ben visibile il contrassegno di "rivendita autorizzata".
5 - Il rivenditore, non più interessato allo svolgimento del servizio, potrà recedere dallo stesso previa comunicazione scritta, che dovrà pervenire al protocollo comunale almeno 60 giorni prima. Il rivenditore dovrà restituire gli eventuali tagliandi rimasti invenduti al competente Ufficio.

ART. 6
Distribuzione di ticket per la sosta tramite distributore automatico

1 - In alternativa alla cartella “gratta e sosta” sarà possibile sostare in corrispondenza degli stalli di sosta ove vige la regolamentazione esponendo un ticket rilasciato da distributore automatico installato per tale funzione dal Comune di Gandino.
2 - Il costo del ticket per la sosta sarà stabilito con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
3 - Il pagamento dei ticket dal distributore automatico potrà avvenire solo secondo le modalità previste dal distributore stesso.
4 - Le modalità di utilizzo dei ticket di sosta, le eventuali sanzioni da applicare e l’utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita dei ticket sono i medesimi previsti per le cartelle “gratta e sosta” di cui al presente regolamento.
5 - In caso di mancato funzionamento del distributore automatico è necessario reperire ed esporre la cartella “gratta e sosta”.

ART. 7
Spazi pubblicitari

1 - Sulle cartelle “gratta e sosta” potranno essere previsti spazi pubblicitari.
2 - Tali spazi dietro presentazione, di apposita istanza, potranno essere ceduti ai rivenditori autorizzati o ad altri soggetti economici interessati.
3 - L’assegnazione degli spazi ai richiedenti avverrà in ordine di presentazione della richiesta al protocollo dell’ente e per lotti di 5000 cartelle.
4 - L’importo richiesto per l‘utilizzo dello spazio pubblicitario verrà determinato dall’Amministrazione comunale.
5 - I rivenditori sono comunque tenuti ad accettare in conto vendita anche le cartelle riportanti inserzioni pubblicitarie di altri soggetti.

ART. 8
Abbonamenti per la sosta

1 - Per coloro che si recano frequentemente nelle località coperte dal servizio di parcheggio regolamentato con cartelle “gratta e sosta” o ticket per la sosta è prevista la possibilità di sottoscrivere abbonamenti. Di seguito l’elenco delle tipologie di abbonamento previsti con precisati la tipologia del soggetto richiedente, la validità dell’abbonamento, il numero e le caratteristiche delle targhe da indicare, il costo e la documentazione da esibire all’ufficio comunale che rilascerà l’abbonamento:

COMUNE DI GANDINO

ABBONAMENTI PER LA SOSTA PRESSO LE LOCALITA' MONTE FARNO E VALPIANA NELLE AREE DI SOSTA REGOLAMENTATA

N.	TIPOLOGIA SOGGETTO RICHIEDENTE	VALIDITA' DELL'ABBONAMENTO	TARGHE DA INDICARE SULL'ABBONAMENTO	COSTO DELL'ABBONAMENTO	DOCUMENTI DA ESIBIRE IN FASE DI RICHIESTA
1	Proprietari di immobili presso le loc. Monte Farno e Valpiana ubicati lungo le strade in cui si trovano le aree di sosta regolamentata, non serviti da strada privata o comunale non soggetta al regolamento di Viabilità Agro-Silvo Pastorale (Sosta consentita solo nell'area di parcheggio in prossimità dell'immobile che sarà indicata sull'abbonamento)	5 anni (durata dalla data di richiesta fino al 31 dicembre del quinto anno successivo)	N. 2 targhe Abbonamento rilasciato in un unico esemplare	Gratuito	In fase di richiesta dell'abbonamento dovrà essere esibito atto di proprietà dell'immobile o altra documentazione comprovante il possesso
2	Affittuari di immobili presso le loc. Monte Farno e Valpiana ubicati lungo le strade in cui si trovano le aree di sosta regolamentata, non serviti da strada privata o comunale non soggetta al regolamento di Viabilità Agro-Silvo Pastorale (Sosta consentita solo nell'area di parcheggio in prossimità dell'immobile che sarà indicata sull'abbonamento)	1 anno (durata dalla data di richiesta fino al 31 dicembre del medesimo anno)	N. 2 targhe Abbonamento rilasciato in un unico esemplare	Gratuito	In fase di richiesta dell'abbonamento dovrà essere esibito regolare contratto di affitto
3	A) Residenti nei Comuni di Gandino, Casnigo, Cazzano Sant'Andrea, Leffe e Peia oppure B) Proprietari di immobili nei Comuni di Gandino, Casnigo, Cazzano Sant'Andrea, Leffe e Peia	1 anno (durata dalla data di richiesta fino al 31 dicembre del medesimo anno)	N. 1 targa di veicolo di proprietà del richiedente Abbonamento rilasciato in un unico esemplare	Determinato tramite delibera di Giunta Comunale	In fase di richiesta dell'abbonamento dovranno essere esibiti: - documento d'identità attestante la residenza o atto di proprietà dell'immobile o altri documenti comprovanti - l'atto di proprietà del veicolo o documentazione equivalente
4	Proprietari di veicoli ad alimentazione 100% elettrica	5 anni (durata dalla data di richiesta fino al 31 dicembre del quinto anno successivo)	N. 1 targa (quella del veicolo ad alimentazione 100% elettrica) Abbonamento rilasciato in un unico esemplare	Gratuito	In fase di richiesta dell'abbonamento dovranno essere esibiti: - l'atto di proprietà del veicolo o documentazione equivalente - documentazione attestante l'alimentazione 100% elettrica del veicolo
5	Richiedenti diversi dalle precedenti casistiche	1 anno (durata dalla data di richiesta fino al 31 dicembre del medesimo anno)	N. 2 targhe Abbonamento rilasciato in un unico esemplare	Determinato tramite delibera di Giunta Comunale	

COMUNE DI GANDINO
PROVINCIA DI BERGAMO

2 - L'abbonamento non è cedibile e sullo stesso saranno annotate validità e targhe autorizzate alla sosta. Il titolare dell'abbonamento potrà richiedere un nuovo rilascio dell'abbonamento nel caso in cui cambino i veicoli da associare all'abbonamento stesso.
3 - L'abbonamento dovrà essere esposto al pari ed in sostituzione della cartella "gratta e sosta" o del ticket di sosta e darà diritto alla sosta in ogni giorno del periodo di validità nelle aree segnalate di cui all'art. 4, nei limiti delle disponibilità di posti liberi.
4 - Nel caso in cui non sia stato sottoscritto l'abbonamento per la sosta con veicoli ad alimentazione 100% elettrica, la sosta dovrà avvenire con esposizione della cartella "gratta e sosta" o del ticket di sosta.
5 - L'abbonamento potrà essere richiesto presso l'ufficio competente del Comune di Gandino che conserverà un apposito registro degli abbonamenti rilasciati.
6 - Le modalità di abbonamento previste nel presente Regolamento entreranno in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione in Consiglio Comunale del Regolamento medesimo. Fino a tale data, solo ed esclusivamente per gli abbonamenti, resteranno in vigore le modalità di abbonamento previste con il precedente Regolamento per la gestione del servizio di parcheggio a pagamento non custodito nelle località montane.

ART. 9
Utilizzo proventi

1 - L'Amministrazione Comunale istituirà un apposito capitolo di bilancio, avente destinazione vincolata, con il quale gli introiti netti, incassati a titolo di vendita delle cartelle e degli abbonamenti nel corso dell'anno finanziario di competenza, saranno destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria e ad interventi di riqualificazione delle strade di accesso alle località Monte Farno e Valpiana e delle aree di sosta ivi presenti.

ART. 10
Modalità di utilizzo

1 - Le cartelle vanno preventivamente acquistate presso le rivendite autorizzate mentre i ticket di sosta vanno acquistati direttamente da distributore automatico.
2 - Gli abbonamenti vanno richiesti o rinnovati presso l'Ufficio comunale designato.
3 - Le cartelle devono essere "compilate" al momento dell'utilizzo in base alle istruzioni riportate sul retro ed il ticket della sosta va richiesto il giorno stesso di utilizzo.
4 - Cartelle, ticket ed abbonamento vanno esposti in evidenza sul cruscotto del veicolo.
5 - Cartelle, ticket ed abbonamento non sono cedibili.
6 - L'acquisto della cartella o del ticket o la sottoscrizione di un abbonamento annuale non garantisce la certezza di parcheggio nelle zone in cui è valido.

ART. 11
Altri titoli di sosta

1 - Per il periodo dal 01 Novembre al 31 Marzo il permesso VASP (Viabilità Agro Silvo Pastorale) vale come titolo di sosta nelle aree di parcheggio poste a valle dei tratti di strada indicati sul permesso VASP stesso.

ART. 12
Sanzioni

1 - La mancata esposizione di una cartella “gratta e sosta” correttamente “marcata”, di un ticket di sosta, di un abbonamento in corso di validità o di altro titolo di sosta per il veicolo darà luogo alle normali sanzioni per sosta vietata.
2 - La contraffazione, la duplicazione, l'alterazione, la modifica o la correzione non autorizzata delle cartelle “gratta e sosta”, dei ticket o degli abbonamenti rilasciati saranno soggette, oltre che all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento e dalle norme richiamate, a debita segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente per l'adozione dei provvedimenti del caso.

ART.13
Norme transitorie e finali

1 - Di tale servizio verrà data ampia pubblicità attraverso i normali organi di informazione ed il bollettino comunale al fine di informare nel modo più capillare possibile i cittadini e quanti fossero interessati a raggiungere le zone coperte dal servizio.
2 - Ai rivenditori autorizzati che non si atterranno alle norme del presente Regolamento, potrà essere revocato anche definitivamente l'affidamento del servizio, salvo sanzioni più gravi da riscontrarsi caso per caso.
3 - Gli orari giornalieri e le tariffe orarie per il parcheggio potranno essere aggiornati dalla Giunta Comunale nell'ambito della determinazione annuale delle tariffe.
4 - Eventuali modifiche al presente Regolamento verranno apportate con apposita deliberazione di Consiglio Comunale.

ART. 14
Entrata in vigore e pubblicità

1 - Il presente Regolamento, escluso per quanto previsto dall’art. 8 punto 6, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua ripubblicazione all’Albo, pubblicazione che seguirà all’avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione o di modifica.
2 - Ai fini dell’accessibilità totale di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo 150/2009, il presente viene pubblicato sul sito web del comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato. Nel caso sarà sostituito dalla versione rinnovata e aggiornata.